

COMUNE DI LOZZOLO

Lo schema di relazione illustrativa del Fondo di Produttività anno 2011

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<p><u>Data Preintesa</u> <u>Data di sottoscrizione</u></p>	<p><u>23/10/2015</u> <u>12/11/2015</u></p>
<p>Periodo temporale di vigenza</p>	<p>1 GENNAIO 2011–31 DICEMBRE 2011</p>
<p>Composizione della delegazione trattante</p>	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <ul style="list-style-type: none">- Carmeni Dott. Agostino: Segretario- con funzioni di Presidente;- Cerutti Roberto Responsabile del Servizio Amministrativo Economico-Finanziario;- Petterino Mauro Responsabile del Servizio Manutenzioni patrimonio – Edilizia pubblica e privata - Urbanistica; <p>- La delegazione sindacale composta da:</p> <ul style="list-style-type: none">- componenti delle R.S.U. , il sig. – Spanu Francesco- Rappresentanti delle organizzazioni sindacali:- Pistono Pier Giuseppe - CISL
<p>Soggetti destinatari</p>	<p>Personale dipendente non dirigente del COMUNE DI LOZZOLO</p>
<p>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</p>	<p>a) Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi</p>

1.1 - MODULO 2 ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO (ATESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE –MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE - RISULTATI ATTESI - ALTRE INFORMAZIONI UTILI)

a) **illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;**

Per l'anno 2011 con la determina di costituzione del Fondo n. 165 del 31.12.2011, è stato quantificato il complesso delle risorse disponibili effettuato dall'amministrazione comunale con delibera n. 72 del 20.12.2011. Le risorse stabili sono pari ad €. 13.131,96=, in sede di contrattazione si è rilevato un errore di una quota pari ad €. 953,84 (incrementi Art 8 C.3 CCNL 11/04/2008 - 0,90 monte salari 2005) che aveva valenza solo per l'anno 2008 e non ripetibile negli anni successivi, pertanto le risorse stabili sono quantificate in €. 12.178,12.-- Le risorse variabili sono pari ad €. 1.000,00=.

Eventuali osservazioni	
<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione</p> <p>Nessun rilievo</p>	<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p> <p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della distribuzione accessoria</p>
<p>È stata acquisita la certificazione del Revisore dei Conti in data 5 novembre 2015</p>	<p>Per l'anno 2011 si fa riferimento alla relazione previsionale - programmatica e al Conto consuntivo. Per l'anno 2012 è in corso di redazione il piano delle performance il cui contenuto farà riferimento alla Relazione Previsionale annuale, al Conto consuntivo.</p> <p>È in corso di adozione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. Sul sito internet dell'Ente vi è un'apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" e all'interno vengono inseriti i dati e le informazioni in materia di personale previsti dalle vigenti norme di legge.</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.</p> <p>Al sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, a tutti i Dipendenti, titolari di P.O. e non, negli anni 2011 sono stati assegnati gli obiettivi con la relazione previsionale - programmatica</p> <p>Il grado di raggiungimento di detti obiettivi verrà effettuato in base alla metodologia di valutazione vigente presso l'Ente. Relativamente agli anni 2011, sarà attestato dai Dipendenti titolari di P.O. attraverso apposite relazioni dagli stessi predisposte e asserverate dal Nucleo di Valutazione; relativamente ai dipendenti non titolari di P.O. attento esame in tal senso verrà effettuato nel rispetto della suddetta metodologia di valutazione.</p> <p>Anche per i documenti in trattazione è prevista la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito".</p> <p>Nel 2011 non è stato adottato il piano delle performance.</p>

Il fondo per l'anno 2011 è stato determinato applicando i criteri dettati dall'art. 31 CCNL del 22.01.2004 con la conferma delle risorse stabili già individuate per l'anno 2010, fatto salvo l'individuazione delle risorse aventi carattere di variabilità ex art. 31, comma 3 CCNL 22.01.2004, art. 15 comma 1 CCNL 1.04.1999 lettera m) €. 400,00.= ed art. 15 comma 2 CCNL 1.04.1999 per €. 600,00.=.

Per l'anno 2011 sono stati utilizzati € 11.091,70 quali risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali ed €. 1558,44.= per la remunerazione dell'indennità di comparto.

Per quanto riguarda le risorse variabili la delegazione trattante ha previsto la destinazione delle risorse disponibili in €. 360,00 per disagio ed €. 167,98 per produttività e miglioramento dei servizi (art. 17 comma 2, lettera a) CCNL 1.04.1999.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse dell'anno 2011 la delegazione trattante ha destinato:

1 - ha compensato l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate per €. 360,00.=,

2 - Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lett a. CCNL 01/04/99 e s.m.i.) €. 167,98.=

Le risorse destinate alla produttività annuale, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche, quantificate in € 167,98.= saranno effettivamente distribuite sulla base della valutazione individuale e sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti da effettuare a consuntivo e secondo le seguenti modalità:

"Erogazione della produttività con i criteri che sono stati concertati e contrattati negli anni precedenti (Concertazione 1998 - 2001) e comunque secondo i criteri dell'art. 37 CCNL 22/01/2004.

Le parti danno atto che, per l'anno 2011, la produttività verrà erogata per compensare l'aumento quali-quantitativo dei servizi utilizzando la metodologia applicata nella concertazione 1998-2001 che terrà conto della sola valutazione individuale, senza considerare i parametri di presenza e qualifica.

In particolare rispetto alla metodologia applicata nel 2006 le parti danno atto che la ripartizione delle risorse destinate alla produttività per l'anno 2011 avverrà tenendo conto della sola valutazione individuale, attuata anche ai fini del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali. Pertanto non si terrà più conto dei parametri utilizzati in precedenza (presenza e qualifica).

Art. 37 CCNL 22.1.2004 "1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

Preventivo	
RESIDUO FONDO	2010
<i>Residuo fondo a seguito destinazioni di utilizzo</i>	0,00

UTILIZZO FONDO		2011
b) progressioni economiche		11.091,70
TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI		11.091,70
c) Indennità di comparto art.33 ccnl	22.01,04	1.558,44
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE		12.650,14
e) indennità di disagio (art.17 comma 2 CCNL 31.3.1999		360,00
o) produttività individuale e collettiva		167,98
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO		527,98
TOT UTILIZZO LETTERA K)		0,00
TOTALE UTILIZZO FONDO		13.178,12

c) gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie mandate alla contrattazione integrativa;

Attualmente risultano vigenti :

CCDIA 2005 siglato in data 19/07/2005 nel quale sono state contrattate le parti giuridiche demandate dai CCNL nazionali alla sede decentrata

Attualmente il D.lgs 150/2009 ha apportato modifiche sostanziali al D.lgs 165/2001 restringendo e modificando ampiamente le materie destinate alla contrattazione integrativa definendo in maniera sensibilmente differente rispetto al passato le materie destinate alla contrattazione, concertazione ed informazione.

In merito all'applicabilità delle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la necessità di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale verranno applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo. In ogni caso, le norme che dispongono un termine finale per l'adeguamento non valgono ovviamente a sanare le eventuali illegittimità contenute nei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e maturate sulla base dei principi prevalenti (ad esempio con riferimento all'erogazione della retribuzione di produttività in modo non selettivo o indifferenziato o sulla base di automatismi ovvero in relazione alla regolazione con il contratto

integrativo di materie non espressamente devolute dal CCNL o, a maggior ragione, disciplinanti materie escluse dalla contrattazione collettiva o, ancora, alla violazione del vincolo di bilancio e delle regole di finanziamento dei fondi di amministrazione). Tali illegittimità, che comportano la nullità delle singole clausole del contratto integrativo (nonché le forme di responsabilità secondo le norme vigenti anche alla luce della giurisprudenza contabile e di merito), rimangono pienamente rilevabili.

Le citate disposizioni inoltre stabiliscono che:

- a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;
- b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;
- c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche;
- d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

Relativamente al punto b), si ritiene opportuno sottolineare che ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2009, "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista" nei contratti collettivi nazionali.

Atteso quanto previsto anche dall'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 54 del D. Lgs. n. 150 del 2009, quindi:

- a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali; b) in tali materie – esclusa la contrattazione – la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali. Resta ferma in ogni caso la consultazione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di etero-integrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell'articolo 5, comma 2 (come modificato dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del 2001. Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione. A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini è

contenuta l'attività di micro-organizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall'informazione. Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (Merito e Premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attingono all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).

d) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzata;**

Il Nucleo indipendente di Valutazione verificherà che il "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" sia coerente con i criteri espressi dall'art. 7 comma del 3 del D.lgs. 150/09. In ogni caso nel 2013 verrà introdotto un nuovo sistema di Valutazione. Tale Ente avendo meno di 15 dipendenti non è obbligato dalle attuali norme a prevedere una graduatoria finale delle valutazioni del personale dei livelli.

e) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - *progressioni orizzontali* - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);**

Per l'anno 2011 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali anche in virtù della L.122/2010. Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri anche se è stato condiviso tra le parti che qualora si vorranno decidere in futuro progressioni orizzontali saranno contrattati nuovi criteri adeguati ai principi al D.lgs 150/2009.

f) **illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.**

La Giunta ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2012. Tale piano sarà successivamente validato dal Nucleo indipendente di Valutazione. Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere le attività dell'Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Giunta.

g) **altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Non risulta necessario segnalare altre informazioni

Parte II - Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

II.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2011 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n. 72 del 20/12/2011 di indirizzo del CdA alla delegazione di parte pubblica e per la costituzione del Fondo per l'anno 2011;
- Determina n. 165 del 31/12/2011 del Responsabile del Servizio dell'Ente di Costituzione delle risorse per l'anno 2011
- Preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011 siglata in data 23/10/2015

II.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2011, risulta così costituito, così come da allegato a) :

RISORSE DECENTRATE STABILI

€. 12.178,12

(pari al medesimo importo del 2004 + eventuali RIA dei cessati + eventuali fondi ex art. 15, c. 5, CCNL 01.04.99 per incremento dotazione organica + integrazione obbligatoria art. 4, c.1, CCNL 09/05/2006-decurtazione per decremento dotazione organica rapportata al periodo di effettiva modifica)

	anno
	2011
fondo unico consolidato 2004	7.628,60
INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE	
ART 32 c1. ccnl 22.01.04	
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	414,91
ART 32 c2. ccnl 22.01.04	
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.	334,60
Art.4 comma 1 ccnl 2004-2005	
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	392,13
Art.8 comma 2-3 ccnl 2006-2007	
2.gli enti a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 incrementano le risorse con l'importo corrispondente allo 0,6 monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.	636,00
TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE	1.777,64

VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	
0,00	Lettera d) primo comma art. 15 Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997
0,00	Lettera k) primo comma art. 15 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
600,00	Secondo comma art. 15 Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrata e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.
0,00	Quinto comma art. 15
0,00	In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI
0,00	Art.8 comma 3 cni 2006-2007
0,00	3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 incrementano le risorse nel rispetto delle condizioni e dei valori calcolati con riferimento al monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza di seguito indicati a) fino ad un max 0,3 rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia ricompreso tra 25% e il 32%. b) fino ad un massimo dello 0,9% qualora il rapporto tra spesa personale e entrate correnti sia inferiore al 25%
0,00	Risp. Fondo Anno Precedente
400,00	Risp. Straordinario Anno Precedente
1000,00	TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE

ANNO 2011

11.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE	
1.020,00	ART 4 cni 5.10.01 comma 2 Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 2005 ACCERTATE NELL' ANNO SI CONSOLIDANO NELL' ANNO SUCCESSIVO
1.751,88	Quinto comma art. 15 In caso compertino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE LEGATA ALL'INCREMENTO D'ORGANICO dal 2004
	Dichiarazione congiunta n°..... CNL
2.771,88	TOTALE VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE
12.178,12	FONDO UNICO CONSOLIDATO

Ai sensi dell'art. 17, c. 5 del CCNL 1.4.1999 le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Ai sensi dell'art. 14, c. 1 del CCNL 1.4.1999 le risorse del fondo straordinario eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

Il fondo straordinario per l'Ente è pari ad € 400,00.

Nell'anno 2010 sono state erogate risorse per retribuire prestazioni in straordinario pari ad € 0,00, pertanto sono residue risorse per € 400,00 che sono state inserite sul fondo delle risorse umane per l'anno 2011.

II.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010	0
---	---

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis del dl 78/2010 che prevede il "blocco" per il triennio 2011/2013 (esteso al 2014 dalla manovra estiva 2011) del trattamento accessorio e la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza alla cessazione dal servizio di personale e alla luce della circolare n. 12 del 2011 della Ragioneria Generale sulle modalità di calcolo della riduzione di cui al punto precedente, l'Ente non deve decurtare il fondo delle risorse umane poiché la media dei dipendenti presunta al 31.12.2011 risulta quantificata sempre nello stesso numero rispetto all'anno 2010 e pertanto non vi sono differenze percentuali che dovranno generare una riduzione del fondo medesimo infatti la media presunta dei dipendenti al 31.12.2011 è di 3 unità di personale (sia per il 2010 e 2011).

Il fondo per l'anno 2011 al netto delle risorse destinate ai sensi della lettera k per la ex L. Merloni e avvocatura e alle economie dell'anno precedente e alle risorse di cui alla lettera d art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 era pari ad € 12.178,12.

Si precisa che per il fondo 2011 erano state previste in totale risorse pari ad € 13.178,12.

Si attesta che il fondo 2011 risulta non superiore al fondo anno 2010 (al netto delle risorse destinate ai sensi della lettera k per la ex L. Merloni e avvocatura e alle economie dell'anno precedente e alle risorse di cui alla lettera d art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999)

11.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

ANNO 2011

12.178,12	FONDO UNICO CONSOLIDATO
1.000,00	TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE
13.178,12	FONDO COMPLESSIVO
0	DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010
13.178,12	FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE

11.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

11.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

11.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2011 già con la determina di costituzione del Fondo n. 165 del 31.12.2011 il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune aveva reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto) pari ad €. 12.650,14 e in particolare venivano sottratti dalle risorse ancora contrattabili risorse pari ad €. 12.650,14, quali risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto già determinate negli anni precedenti.

11.091,70	b) progressioni economiche
11.091,70	TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI
1.558,44	c) Indennità di comparto art.33 CCnl 22.01.04
12.650,14	TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
12.650,14	TOTALE UTILIZZO NON CONCORDATO NELL'ANNO

CALCOLO RISORSE PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN ESSERE

CAT.	N° DIP.	Anni 2011	
		passano al liv. super.	situaz. finale
A1	0,00	0,00	0,00
A2	0,00	0,00	0,00
A3	0,00	0,00	0,00
A4	0,00	0,00	0,00
A5	0,00	0,00	0,00
totali	0,00	0,00	0,00
B1	0,00	0,00	0,00
B2	0,00	0,00	0,00
B3	0,00	0,00	0,00
B4	0,00	0,00	0,00
B5	0,00	0,00	0,00
B6	0,00	0,00	0,00
B7	0,00	0,00	0,00
totali	0,00	0,00	0,00
C1	0,00	0,00	0,00
C2	0,00	0,00	0,00
C3	0,00	0,00	0,00
C4	0,00	0,00	0,00
C5	2,00	0,00	2,00
totali	2,00	0,00	2,00
D1	0,00	0,00	0,00
D2	0,00	0,00	0,00
D3	0,00	0,00	0,00
D4	0,00	0,00	0,00
D5	1,00	0,00	1,00
D6	0,00	0,00	0,00
totali	1,00	0,00	1,00
TOTALE GENER.	3,00	0,00	3,00
<i>costo da imputare al fondo</i>			€ 11.091,70

COSTO PER INDENNITA' DI COMPARTO

categoria	indennità da iscrivere nell'utilizzo fondo 2011
D	€ 563,40
C	€ 995,04
Totale	€ 1.558,44

11.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

ANNO 2011

360,00	indennità di disagio
167,98	produttività individuale e collettiva
527,98	TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO

11.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

11.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

2011	UTILIZZO FONDO
11.091,70	progressioni economiche
11.091,70	TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI
1.558,44	Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01,04
12.650,14	TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
360,00	indennità di disagio
167,98	produttività individuale e collettiva
527,98	TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO
0,00	TOT UTILIZZO LETTERA K)
13.178,12	TOTALE UTILIZZO FONDO

ANNO 2011

II.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

II.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

L'art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo.."

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 del 165 comma 3 quinquies così come modificato dal d.lgs 150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato **all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano

applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni." Si attesta che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle attuali norme vigenti.

II.2.7 - Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di merito e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 15/09/1998) Per quanto concerne il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance va sottolineato che la produttività verrà erogata per compensare l'aumento quali-quantitativo dei servizi, tenendo conto della valutazione individuale.

II.2.8 - Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finalizzate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Nessuna progressione orizzontale per il 2011, anche in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

II.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	2010	2011
FONDO UNICO CONSOLIDATO	12.178,12	12.178,12
VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE		
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	1.006,87	1.000,00
FONDO COMPLESSIVO	13.184,99	13.178,12
Decurtazione Fondo ai sensi della L.122/2010 art. 9 comma 2 bis	0	0
FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	13.184,99	13.178,12

Il Totale fondo 2010 era pari ad € 13.184,99=, il 2011 € 13.178,12.

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis del dl 78/2010 che prevede il "blocco" per il triennio 2011/2013 (esteso al 2014 dalla manovra estiva 2011) del trattamento accessorio e la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza alla cessazione dal servizio di personale e alla luce della circolare n. 12 del 2011 della Ragioneria Generale sulle modalità di calcolo della riduzione di cui al punto precedente, l'Ente non deve decurtare il fondo delle risorse umane poiché la media presunta dei dipendenti al 31.12.2011 è pari a 3 unità di personale, la media del 2010 a 3 unità e pertanto il fondo per l'anno 2011 non deve essere ridotto.

Il fondo per l'anno 2010 al netto delle risorse destinate ai sensi della lettera k per la ex L. Merloni e avvocatura e alle economie dell'anno precedente era pari ad €. 13.184,99.

Il fondo per l'anno 2011 al netto delle risorse destinate ai sensi della lettera k per la ex L. Merloni e avvocatura e alle economie dell'anno precedente è pari ad € 13.178,12.

Si attesta che il fondo 2011 risulta non superiore al fondo anno 2010 (al netto delle risorse destinate ai sensi della lettera k per la ex L. Merloni e avvocatura e alle economie dell'anno precedente)

II.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

II.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Per quanto riguarda i risvolti economico-finanziari, relativamente al Fondo, si è verificata la corrispondenza dei dati in esso inseriti rispetto alle previsioni sia del Bilancio di Previsione annuale che del Bilancio Pluriennale.

Inoltre, ove necessario ai sensi di legge, su tutti gli atti della Giunta Comunale e sulla determinazione del Responsabile del Servizio relativi alla costituzione del Fondo stesso, sono stati espressi da parte del responsabile del Servizio Finanziario i pareri favorevoli in merito alla regolarità contabile ex art. 49 TUEL e sono stati apposti i visti attestanti la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 TUEL.

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate allo specifico intervento del bilancio 2015 relativo alla spesa di personale, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

II.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2011, così come previsto dalla L. 122/2010 al netto delle risorse destinate ai sensi della lettera k per la ex L. Merloni e avvocatura e alle economie dell'anno precedente non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2010.

Il fondo per l'anno 2010 al netto delle risorse destinate ai sensi della lettera k per la ex L. Merloni e avvocatura e alle economie dell'anno precedente era pari ad € 13.184,99.

Il fondo per l'anno 2011 al netto delle risorse destinate ai sensi della lettera k per la ex L. Merloni e avvocatura e alle economie dell'anno precedente e alle risorse di cui alla lettera d art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 è pari ad € 13.178,12.

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto decentrato integrato, con distinta indicazione dell'esercizio 2011. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione consiliare n.9 del 05/05/2011.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, nell'importo di € 400,00,=.

L'importo totale del fondo 2011 è imputato allo specifico intervento del bilancio 2015 relativo alla spesa di personale.

La Posizione Organizzativa del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

